



**Comune di Frassino**  
**Provincia di Cuneo**  
Via San Rocco n. 4 - tel. 0175/976926

Prot. n. 2152

Frassino li, 10 LUG. 2024

ORDINANZA N. 21/2024

**IL SINDACO**

**Considerato** che nel pomeriggio di **GIOVEDOI 11 LUGLIO 2024** la ditta **COSTRADE** di Saluzzo ha in previsione di sostituire le bande riscaldanti a suo tempo danneggiate, poste in Via Matteodo Bernardo a monte del bivio con Via Courtil;

**Vista** la richiesta acclarata al n. 2149 di protocollo in data 10.07.2024 inoltrata dalla ditta **COSTRADE** di Saluzzo per l'emissione di una ordinanza di chiusura del tratto di Via Matteodo Bernardo posto a monte del bivio con Via Courtil per poter realizzare i lavori di sostituzione delle bande riscaldanti non funzionanti, dalle ore 14,00 alle ore 18,00 di Giovedì 11.07.2024;

**Atteso** che occorre disciplinare la circolazione stradale al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica e consentire un regolare svolgimento dei lavori;

**Visto** l'art. 5 comma 3;

**Visto** l'art. 7 comma 1;

**Visto** l'art. 38 comma 3 del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e ss.mm.ii.;

**Vista** la normativa vigente in materia;

**ORDINA**

**GIOVEDI 11 LUGLIO 2024**, il divieto di transito e di sosta con rimozione per tutti i veicoli, dalle ore 14,00 alle ore 18,00 e comunque fino a fine lavori nel tratto di Via Matteodo Bernardo posto a monte del bivio con Via Courtil per poter realizzare i lavori di sostituzione delle bande riscaldanti non funzionanti. Dovrà essere garantito a cura della ditta **COSTRADE** l'accesso ai mezzi di soccorso in servizio di emergenza e alle forze dell'ordine.

**DISPONE**

Il posizionamento di segnali e di copia della presente ordinanza, attenendosi strettamente agli orari concordati su esposti;

**AVVERTE**

Che nei confronti degli eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti norme in materia;

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al ministero dei lavori pubblici (D.P.R. 24/11/1971 N. 1199), oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino nel termine di sessanta giorni dalla suddetta pubblicazione (Legge 6.12.1971, n. 1034).

Dall'entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze incompatibili con la presente.

Per l'esecutività si comunichi:

- Mediante pubblicazione all'albo pretorio.

- Venga trasmessa copia della presente Ordinanza al Comando Stazione dei Carabinieri di Sampeyre e alla ditta **COSTRADE** di Saluzzo.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la disciplina della circolazione stabilita dalla presente ordinanza ed ai funzionari che espletano compiti di polizia stradale di farla rispettare.

IL SINDACO  
ELLENA Roberto

